

Versione anonimizzata

Traduzione

C-50/22 - 1

Causa C-50/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Cour d'appel de Paris (Francia)

Data della decisione di rinvio:

16 dicembre 2021

Ricorrente:

SOGEFINANCEMENT

Resistente:

RW

UV

(omissis)

COUR D'APPEL DE PARIS (Corte d'appello di Parigi, Francia)

Polo 4 - Sezione 9 - A

**SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2021 CHE DISPONE IL RINVIO
PREGIUDIZIALE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

(omissis)

APPELLANTE

La società SOGEFINANCEMENT, società per azioni semplificata, in persona dei suoi legali rappresentanti, domiciliati in tale funzione presso la suddetta sede

(omissis)
92724 NANTERRE CEDEX

(omissis)

APPELLATI

RW

(omissis)
93160 NOISY LE GRAND

(omissis)

UV

(omissis)
93160 NOISY LE GRAND

(omissis) [Considerazioni di carattere formale]

FATTI, PROCEDIMENTO E DOMANDE DELLE PARTI

Il 5 novembre 2011, la società Sogefinancement ha accordato a RW e UV un prestito personale dell'importo di EUR 15 362,90, rimborsabile in 84 rate mensili di EUR 430,85, oltre ad assicurazione, con un tasso debitore annuo fisso del 7,60 %.

Il 20 ottobre 2015, le parti hanno concordato una rinegoziazione del debito pari a EUR 15 362,90 in 83 rate mensili di EUR 258,54 a partire dal 15 dicembre 2015.

Con sentenza resa in contraddittorio il 25 gennaio 2018, il tribunal d'instance du Raincy (Giudice civile monocratico di primo grado di Le Raincy, Francia), chiamato dalla società Sogefinancement a pronunciarsi su un'azione volta principalmente a ottenere la condanna di RW e UV al pagamento del saldo residuo dovuto, ha:

- dichiarato la domanda di pagamento ricevibile,
- accertato la nullità del contratto concluso dalle parti il 5 novembre 2011,

- negato che trovino applicazione l'articolo 1231-6 del code civil (codice civile) e l'articolo L. 313-3 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario),
- condannato RW e UV a corrispondere alla società Sogefinancement la somma di EUR 1 309,65 in forza del contratto di credito e dichiarato che tale somma non maturerà alcun interesse,
- ricordato [l']articolo L. 311-48 (divenuto l'articolo L. 341-8) del code de la consommation (codice del consumo) e dichiarato che la somma dovuta da RW e UV sarà ridotta degli interessi al tasso di legge calcolati sugli interessi percepiti dal creditore,
- concesso una dilazione di pagamento a RW e UV che dovranno saldare il debito in sei rate mensili di EUR 200 oltre a un'ultima rata mensile a titolo di saldo del debito, a pena dell'immediata esigibilità dell'importo totale residuo dovuto,
- respinto, quanto al resto, le domande formulate dalla società Sogefinancement.

Dopo aver verificato la ricevibilità dell'azione, il giudice ha sollevato d'ufficio il motivo concernente la violazione dell'articolo L. 312-25 del codice del consumo e ha dichiarato che, posto che i fondi sono stati erogati ai debitori prima che fossero trascorsi sette giorni dall'accettazione dell'offerta di prestito, il contratto doveva essere annullato in applicazione dell'articolo 6 del codice civile.

Con dichiarazione del 24 maggio 2018, la società Sogefinancement ha proposto appello avverso detta decisione.

In base alle conclusioni da ultimo presentate in data 8 febbraio 2021, l'appellante chiede alla Cour [d'appel] (Corte d'appello) di voler;

- annullare o, quantomeno, riformare la sentenza impugnata in tutte le sue disposizioni,
- respingere tutte le domande formulate da RW e da UV,
- dichiarare irricevibile il motivo concernente la nullità del contratto e, in subordine, respingerlo,
- dichiarare irricevibile la domanda dei debitori diretta all'accertamento della decadenza dal diritto agli interessi contrattuali; respingerne la domanda,
- accertare l'intervenuta dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine; in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto di credito,
- condannare solidalmente RW e UV a corrisponderle, in denaro o mediante altro valido metodo di pagamento, la somma di EUR 13 974,41, maggiorata, per i

pagamenti effettuati successivamente al 30 luglio 2018, di interessi al tasso contrattualmente pattuito del 7,60 % l'anno a decorrere dal 31 luglio 2018,

- in via subordinata, in caso di nullità del contratto, condannarli *in solidum* a corrisponderle la somma di EUR 28 000 a titolo di rimborso del capitale prestato oltre agli interessi al tasso di legge e dichiarare che restano tenuti a versare la somma di EUR 517,40 oltre agli interessi al tasso di legge,
- in via subordinata, in caso di decadenza dal diritto agli interessi contrattualmente pattuiti, condannare *in solidum* RW e UV a corrisponderle la somma di EUR 2 504,36 maggiorata di interessi al tasso di legge a decorrere dal 6 marzo 2017,
- respingere le domande formulate da RW e UV dirette a ottenere ulteriori proroghe dei termini; in via subordinata, dichiarare il credito immediatamente esigibile in caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza,
- condannarli a corrisponderle la somma di EUR 1 000 ai sensi dell'articolo 700 del code de procédure civile (codice di procedura civile).

Fondandosi sulle disposizioni degli articoli L. 311-14 e R 632-1 del codice del consumo nella loro versione applicabile alla controversia, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado non poteva dichiarare d'ufficio la nullità del contratto, posto che solo il consumatore può avvalersi di una disposizione di tutela di ordine pubblico; essa eccepisce un eccesso di potere. Essa afferma che la nullità del contratto non poteva essere eccepita oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo L. 110-4 del code de commerce (codice del commercio).

L'appellante rileva peraltro che il termine di sette giorni per lo sblocco dei fondi è stato rispettato e lamenta una confusione tra la procedura interna di «*sblocco*» dei fondi e la loro effettiva erogazione ai debitori; essa osserva che i debitori non forniscono prova della data in cui hanno ricevuto le somme di cui trattasi.

Essa illustra in dettaglio il suo credito.

Da ultimo, invoca la prescrizione della domanda di RW e UV concernente la decadenza dal diritto agli interessi contrattuali.

Con le loro conclusioni presentate il 29 ottobre 2018, RW e UV chiedono che la Cour [d'appel] (Corte d'appello) voglia:

- confermare integralmente la sentenza impugnata ad eccezione della parte in cui ha quantificato il credito della società Sogefinancement nell'importo di EUR 1 309,65 a titolo di capitale,

- condannarle a corrispondere in solido alla società appellante l'importo di EUR 517,40 a titolo di capitale, maggiorato di interessi al tasso di legge maturati a decorrere dalla notifica della presente sentenza,
- in via subordinata, dichiarare che la società Sogefinancement è decaduta dal diritto agli interessi convenzionali e concedere loro i più ampi termini di pagamento ai fini dell'estinzione del loro debito,
- respingere le domande formulate dalla società Sogefinancement e condannarla a corrispondere loro la somma di EUR 2 000 sulla base dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Gli appellati sostengono che la natura di ordine pubblico delle disposizioni applicabili giustifica il rilievo d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, della nullità del contratto in applicazione dell'articolo L. 141-4 del codice del consumo. Richiamando l'articolo 2224 del codice civile, essi deducono altresì che il termine di prescrizione quinquennale della domanda di nullità non decorre a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, bensì dal giorno in cui il titolare di un diritto è venuto o avrebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti che gli consentono di esercitare l'azione, nel caso di specie dall'udienza dinanzi al giudice di primo grado.

Essi sostengono che l'appellante non ha rispettato il termine di sette giorni previsto dall'articolo L. 311-14 del codice del consumo nella sua versione applicabile alla controversia per procedere allo sblocco dei fondi e si sorprendono del fatto che la banca non dia prova della data di trasferimento del capitale prestato.

A loro avviso, l'annullamento degli interessi è giustificato alla luce dell'articolo 1343-5 del codice civile e il giudice di primo grado avrebbe commesso un errore nel calcolare la somma residua a loro carico.

Essi riferiscono di trovarsi in una situazione finanziaria precaria.

(omissis) [Considerazioni sulla procedura]

Dopo aver raccolto le osservazioni delle parti e il parere del pubblico ministero, con sentenza pronunciata il 1° luglio 2021 questo giudice ha presentato alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) una richiesta di parere sulle due questioni seguenti:

- se, alla luce dell'articolo L. 141-4 divenuto R. 632-1 del codice del consumo, dell'articolo 6 del codice civile, dell'articolo L. 110-4 del codice del commercio e della lettura data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, concernente il ruolo del giudice nel rispetto delle disposizioni di un ordine pubblico economico europeo, il giudice possa sollevare d'ufficio la nullità di un contratto di credito al consumo,

segnatamente in applicazione dell'articolo L. 312-25 del codice del consumo, oltre la scadenza del termine quinquennale di prescrizione opponibile a una parte;

- se, alla luce dell'articolo L. 141-4 divenuto R. 632-1 del codice del consumo, dell'articolo 6 del codice civile, dell'articolo L. 110-4 del codice del commercio, degli articoli 4 e 5 del codice di procedura civile e della lettura data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, concernente il ruolo del giudice nel rispetto delle disposizioni di un ordine pubblico economico europeo, il giudice possa sollevare d'ufficio la nullità di un contratto di credito al consumo, segnatamente in applicazione dell'articolo L. 312-25 del codice del consumo, in mancanza di qualsiasi richiesta di annullamento proveniente da una delle parti.

Il 21 ottobre 2021, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha espresso il proprio parere indicando che le questioni dovevano essere sottoposte dal giudice adito della controversia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il 30 novembre 2021 l'appellante ha presentato osservazioni, ivi rilevando che l'articolo L. 311-17 del codice del consumo che prevede l'impossibilità di rendere disponibili i fondi prima del decorso di un termine di sette giorni si ricollega solo indirettamente all'articolo 14 della direttiva considerata e propone la formulazione di due questioni pregiudiziali richiamando i principi di certezza del diritto e di autonomia procedurale degli Stati.

Il 10 novembre 2021 gli appellati comunicavano di non voler presentare osservazioni in merito all'eventuale proposizione di un rinvio pregiudiziale.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico che la controversia è soggetta alle disposizioni degli articoli L. 311-1 e seguenti del codice del consumo come risultanti dalla loi n. 2010-737 (legge n. 2010-737) promulgata il 1° luglio 2010 che recepisce nel diritto interno le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2[3] aprile 2008 (divenuti gli articoli L. 312-1 e seguenti del medesimo codice).

Il giudice di primo grado ha dichiarato d'ufficio la nullità del contratto di credito controverso in virtù del fatto che i fondi erano stato erogati ai debitori prima della scadenza del termine di recesso in violazione del previgente articolo L. 311-14 (divenuto articolo L. 312-25) del codice del consumo.

L'appellante contesta al giudice di primo grado di aver oltrepassato i poteri che gli sono conferiti poiché solo una parte può avvalersi della nullità di un contratto sulla base delle disposizioni di cui trattasi, le quali rispondono a un ordine

pubblico di protezione; essa ricorda che la nullità verificatasi è una nullità relativa e che il consumatore può confermare un contratto annullabile; esso sottolinea come, nel comparire dinanzi al giudice, i debitori non abbiano chiesto l'annullamento del contratto, né invocato una violazione dell'articolo L. 312-25.

L'appellante osserva peraltro che il giudice non poteva invocare d'ufficio un motivo idoneo a comportare l'annullamento del contratto oltre la scadenza del termine di prescrizione previsto per i debitori stessi per chiedere l'annullamento del contratto.

Gli appellati fanno proprie dinanzi alla Cour [d'appel] (Corte d'appello) le motivazioni della sentenza di cui chiedono la conferma. Essi sostengono che il giudice di primo grado ha legittimamente rilevato d'ufficio una disposizione di ordine pubblico, sottoposta a un dibattito in contraddittorio, benché nessuno di loro avesse chiesto l'annullamento del contratto.

Richiamandosi agli articoli 1179 e 1180 del codice civile, essi sostengono che le disposizioni di ordine pubblico in materia di credito al consumo sono sanzionate da una nullità assoluta che può essere eccepita da tutti gli interessati e dal pubblico ministero e che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui chi invoca la nullità è venuto a conoscenza dell'irregolarità, vale a dire, nel caso di specie, trattandosi del giudice, dalla data dell'atto introduttivo del giudizio o dalla data dell'udienza.

La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE è stata recepita nel diritto interno francese con la legge n. 2010-737 del 1° luglio 2010, che è direttamente applicabile dai giudici nazionali.

In applicazione dell'articolo 14 di detta direttiva:

«1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio:

a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. (...)

7. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio».

Ai sensi dell'articolo 22, «[g]li Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della

legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva».

A norma dell'articolo 23, «[g]li Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

In applicazione dell'articolo L. 311-14 del codice del consumo nella sua versione applicabile alla controversia (divenuto articolo L. 312-25), «in pendenza di un termine di sette giorni a decorrere dall'accettazione del contratto da parte del debitore, non può essere effettuato alcun pagamento, qualsiasi ne siano la forma e il titolo, da parte del creditore al debitore o per suo conto, né da parte del debitore al creditore. In pendenza di detto termine, il debitore non può inoltre effettuare, a titolo dell'operazione di cui trattasi, alcun deposito a favore del creditore o per suo conto. Ove il debitore abbia sottoscritto un'autorizzazione di addebito sul suo conto corrente, la validità di quest'ultima e la sua efficacia sono subordinate a quelle del contratto di credito».

Occorre osservare che la disposizione di cui trattasi si inserisce nel quadro del paragrafo 7 dell'articolo 14 sopra citato.

Nel diritto interno si riconosce che il versamento dei fondi prestati prima della scadenza del termine di sette giorni comporta la nullità del contratto in applicazione dell'articolo 6 del codice civile, ai sensi del quale non è possibile derogare, con accordi specifici, alle leggi che concernono l'ordine pubblico e il buon costume. L'annullamento del contratto comporta il rimborso, da parte del debitore, del capitale prestato.

Ai sensi dell'articolo L. 141-4, divenuto articolo R. 632-1, del codice del consumo, «il giudice può rilevare d'ufficio tutte le disposizioni del presente codice nel quadro delle controversie insorte dalla sua applicazione. Esso disapplica d'ufficio, previa acquisizione delle osservazioni delle parti, una clausola il cui carattere abusivo risulti dagli elementi di discussione».

A norma dell'articolo L. 311-52 del codice del consumo, «le azioni del creditore dirette, in caso di inadempimento del debitore, a ottenere il pagamento devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dall'evento da cui sono scaturite».

In applicazione dell'articolo L. 110-4 del codice del commercio, «le obbligazioni derivanti da transazioni commerciali tra commercianti o tra commercianti e non commercianti si prescrivono in cinque anni, sempreché non siano soggette a prescrizioni speciali più brevi».

A norma dell'articolo 2224 del codice civile, *«le azioni personali o mobiliari si prescrivono in cinque anni a decorrere dal giorno in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli consentono di esercitarlo»*.

Le azioni del consumatore – comprese le azioni dirette a ottenere l'annullamento del contratto – come le domande di annullamento del contratto presentate a titolo di eccezione dal consumatore sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla conclusione del contratto, previsto sia dall'articolo 110-4 del codice del commercio che dall'articolo 2224 del codice civile. Per contro, queste disposizioni in materia di prescrizione non impediscono al consumatore di opporre in ogni caso a una domanda di pagamento un'eccezione di merito idonea a contrastare, in tutto o in parte, la pretesa del creditore senza trarne alcun beneficio ulteriore.

È stato stabilito che la fissazione di termini di ricorso adeguati sotto forma di termini di prescrizione non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai consumatori; essa mira a evitare che un contratto possa essere rimesso in discussione all'infinito e tiene così anche conto del principio fondamentale della certezza del diritto (sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08).

Tuttavia, si è anche stabilito che il principio di effettività delle disposizioni della direttiva succitata osta a che la sanzione della nullità del contratto di credito, corredata dall'obbligo di restituzione del capitale, sia soggetta alla condizione per cui la nullità deve essere sollevata dal consumatore entro un termine di prescrizione triennale (sentenza del 5 marzo 2020, OPR - Finance, C-679/18).

Si rende pertanto necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale nei termini di seguito indicati.

Inoltre, ai sensi degli articoli 4 e 5 del codice di procedura civile, *«l'oggetto della controversia è determinato dalle rispettive domande delle parti»* e *«il giudice deve pronunciarsi su tutto quanto richiesto e unicamente su quanto è richiesto»*.

Queste disposizioni, frutto dell'autonomia procedurale degli Stati, ostano a una pronuncia *ultra petita* da parte del giudice.

Il *«principio dispositivo»* riconosciuto dal diritto dell'Unione europea, segnatamente, nella misura in cui contribuisce alla certezza del diritto, esclude altresì che il giudice introduca una domanda riconvenzionale.

Tuttavia, l'articolo L. 141-4, divenuto articolo R. 632-1, del codice del consumo dispone, al fine di garantire l'effettività della tutela del consumatore sancita dalla direttiva succitata, che il giudice possa sollevare d'ufficio tutte le disposizioni di detto codice nel quadro delle controversie insorte dalla sua applicazione; esso disapplica d'ufficio, previa acquisizione delle osservazioni delle parti, una clausola il cui carattere abusivo risulti dagli elementi di discussione.

In applicazione di quest'ultima disposizione, il diritto interno ammette che il giudice possa dichiarare d'ufficio la decadenza del creditore dal diritto a percepire gli interessi contrattuali anche qualora il consumatore non si sia pronunciato al riguardo, a prescindere che questi sia costituito o contumace, a condizione che il motivo sia stato oggetto di un dibattito in contraddittorio.

Nel diritto interno, la deduzione della nullità del contratto non costituisce unicamente un'eccezione di merito opposta a una domanda di pagamento presentata dal creditore, ma una domanda autonoma.

Al di là di quanto si è detto in merito alla relativa prescrizione, l'annullamento del contratto da parte del giudice in mancanza di una domanda da parte del consumatore – sia esso costituito o contumace – o di acquiescenza a un siffatto annullamento dopo che il giudice ha sollevato d'ufficio l'irregolarità sanzionabile con una siffatta nullità, è tale da ledere il principio dispositivo e la certezza del diritto individuale e collettiva.

Tuttavia, il principio di effettività, che deve mirare in generale a dissuadere i professionisti da pratiche non conformi, deve tener conto della ridotta partecipazione dei consumatori al dibattito giudiziario dalla quale non può però dedursi a livello individuale, né un riconoscimento della fondatezza delle domande del creditore, né un'acquiescenza a un eventuale annullamento del contratto.

Occorre quindi chiedere alla Corte di giustizia, nei termini di seguito indicati, di pronunciarsi sulle condizioni necessarie per garantire un equilibrio tra i principi di effettività, dispositivo e di certezza del diritto con riferimento alla dichiarazione d'ufficio, da parte del giudice, della nullità del contratto di credito senza che il consumatore si sia espresso al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

LA COUR [D'APPEL] (Corte d'appello),

(omissis)

Visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- dispone il rinvio della causa e delle parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla quale sono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, alla luce dei principi di certezza del diritto e di autonomia procedurale degli Stati, il principio di effettività della sanzione risultante dall'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE osti a che il giudice possa sollevare d'ufficio una disposizione nazionale derivante dall'articolo 14 della suddetta direttiva e sanzionata nel diritto interno con la nullità del contratto una volta scaduto il termine quinquennale di prescrizione previsto per il consumatore per chiedere,

mediante un'azione o un'eccezione, l'accertamento della nullità del contratto di credito.

2. Se, alla luce dei principi di certezza del diritto e di autonomia procedurale degli Stati e del principio dispositivo, il principio di effettività della sanzione derivante dall'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE osti a che il giudice possa dichiarare la nullità del contratto di credito dopo aver sollevato d'ufficio una disposizione di diritto interno derivante dall'articolo 14 della suddetta direttiva, senza che il consumatore abbia chiesto un siffatto annullamento o vi abbia quantomeno dato acquiescenza.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO